

COMUNE DI TRIUGGIO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n. 19 Del 20.10.2023	OGGETTO: PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023 DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE – CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022- RESO AI SENSI DELL'ART.40-BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS.N.165/2001
--------------------------------	--

La sottoscritta Dott.ssa Lorenzi Loredana, Revisore Unico dei conti del Comune di Triuggio, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 10/11/2022;

Premesso:

- che ha ricevuto la determinazione della Responsabile del servizio economico-finanziario n. 383 del 29/09/2023 con i relativi allegati avente ad oggetto la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 parte fissa e risorse variabili non discrezionali, per il personale non dirigente;
- che le disposizioni del C.C.N.L. 16/11/2022 per il personale del Comparto Funzioni Locali, disciplinano la costituzione e l'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate, ed in particolare:
 - art. 79 - Fondo risorse decentrate: costituzione;
 - art. 80 - Fondo risorse decentrate: utilizzo;
- che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
 - risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione comunale;
- che l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- che l'art. 23 comma 2 del d.lgs 75/2017, dispone che, nelle more dell'approvazione del CCNL, a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- che l'art. 33 comma 2 d.l. 34 del 30/4/2019, convertito in L. 58 del 28/6/2019, dispone che a decorrere dalla data individuata dal D.M. 17/3/2020, "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 c. 2 del d.lgs. 75 del 25 maggio 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a

riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- che il D.M. 17/3/2020 (decreto attuativo) chiarisce che: “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;
- che l'art.40 bis del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...”;
- che il parere dell'organo di revisione attiene quindi alla compatibilità dei costi con il bilancio comunale ed all'applicazione delle norme di Legge nella quantificazione dei trattamenti accessori da corrispondere;
- che detto controllo va effettuato prima della pre-intesa con i sindacati e prima dell'autorizzazione da parte della Giunta comunale alla firma definitiva dell'accordo sindacale;

Considerato:

- che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 ammonta ad euro 104.316,22 ed è composto alle voci contrattuali, riepilogate in prospetti contenuti nella determinazione, così complessivamente quantificate:
 - a. per la parte stabile in euro 84.925,83,
 - b. per la parte variabile in euro 19.390,39;
- che oltre al fondo così determinato si sono rese disponibili risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti per euro 2.474,10.

Verificato che il fondo è costituito nel rispetto delle previsioni del contratto nazionale e che ne sussiste la copertura finanziaria nel bilancio dell'Ente;

ESPRIME

parere favorevole sulla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 per il personale non dirigente effettuata con determinazione della Responsabile del servizio economico-finanziario n. 383 del 29 settembre 2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

Triuggio, 20 ottobre 2023

Il Revisore dei Conti
D.ssa Loredana Lorenzi
F.to digitalmente